

COMUNE DI SOLEMINIS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (SU)

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA (Art.60 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016) per affidamento dei lavori di
“Realizzazione di piccoli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale”**

CUP C18B20000210004-

CODICE CIG: 8571775480

1 PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Soleminis, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di **“Realizzazione di piccoli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale”** da affidare mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo così come previsto dall'art.36 comma 9 bis) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con utilizzo, per l'apertura delle offerte, della procedura inversa di cui all'art. 133, comma 8 del Codice.

L'Appalto in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 187 del 22/12/2020.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Soleminis.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Antonio Ibba, Telefono: +39-070.7499026 – 3346895405 – email: servizitecnici@comune.soleminis.su.it

1.1 Piattaforma Telematica

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art.58 del Codice, la piattaforma utilizzata è SARDEGNACAT, accessibile dal sito <https://www.sardegnaecat.it/>

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art.38 comma 2 del DPR n.445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto “Registrazione degli Operatori economici”.

1.2 Registrazione degli Operatori economici concorrenti.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://www.sardegnaecat.it>

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Progetto definitivo-esecutivo
- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Modello (DGUE) Documento di Gara Unico Europeo
- Allegato A – Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla procedura
- Allegato B – Dichiarazione personale cumulative di assenza di misure di prevenzione e condanne penali
- Allegato C – Dichiarazioni allegate all'offerta economica
- Allegato D – Dichiarazione cumulativa cause di esclusione e requisiti partecipazione per ditta/impresa ausiliaria
- Allegato E – Schema contratto avalimento
- Patto di integrità

gli atti di gara e gli elaborati progettuali sono visibili alle imprese nella sezione "Allegati" del portale SardegnaCAT.

I riferimenti per la presente procedura di gara sono i seguenti siti internet:

- <http://www.sardegnaecat.it>

- <http://www.comune.soleminis.su.it>

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'Ente o alla piattaforma SardegnaCat è da intendersi fatto ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente attraverso la piattaforma SARDEGNACAT almeno 7 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana, ai sensi dell'art.74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta attraverso l'area messaggistica del portale SARDEGNACAT

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le imprese che partecipano alla procedura, esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di

telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma SARDEGNACAT e nella domanda di partecipazione l'indirizzo PEC, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, relative all'art.76, comma 5 si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse mediante la Piattaforma SARDEGNACAT (quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale), oppure mediante PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere per dare completamente ultimati i lavori di **"Realizzazione di piccoli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale"**.

(Vocabolario comune per gli appalti) CPV: Oggetto principale: 45262522-6

Quantitativo o entità totale: L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 218.158,18**:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	Euro	207.910,87
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	10.247,31
Totale (al netto di IVA al 22%)	Euro	218.158,18

Categorie di cui si compone l'opera:

Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappaltabile
OG1	I	SI	218.158,18	100,00 %	Prevalente	nei limiti di legge

N.B. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto

L'appalto è finanziato con risorse comunali.

Modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art.59 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: corrispettivo a CORPO

Il **costo della manodopera**, individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – del D.Lgs. n. 50/2016, è pari a **€ 56.209,63**.

E' prevista, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori come risultante dal relativo verbale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari alla stessa anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell'art.95 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.

4 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio dei lavori.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi

requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art.186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n.165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.1, comma 17 della Legge n.190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art.59, comma 4, lett.b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica/ finanziaria e tecnico/organizzativa

Attestazione SOA rilasciata da società di attestazione, di cui all'art.84 del D.lgs. n.50/2015 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3. **Attestazione SOA Categoria OG1 – Classifica I fino a € 258.000,00.**

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente punto 7.1 lett a) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente punto 7.1 lett a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti o dell'attestazione di altro soggetto, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle lavorazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare, secondo quanto previsto dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

A norma dell'art.105 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., la quota di subappalto ammessa è pari al **40%** dell'importo complessivo del contratto.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art.93 del Codice, pari al **2%** del prezzo base indicato nel bando e precisamente di importo pari ad **€ 4.363,16**, salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. L'art.93, comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- 1.1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- 1.2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
- 1.3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati .pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n.31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico nella seguente forma:**

- documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 DICHIARAZIONE DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI

I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. **Non sussiste l'obbligo per le imprese concorrenti di acquisire l'attestazione da parte della stazione appaltante** ma bensì, a pena di esclusione, è necessario **autocertificare** l'avvenuto sopralluogo (l'autocertificazione è contenuta nel modello "A", punto 13).;

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art.65 del decreto legge n.34 del 19/05/2020 il pagamento del contributo è sospeso per le procedure avviate dal 19/05/2020 fino al 31/12/2020.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
2. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

3. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
4. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
5. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art.48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (**documentazione amministrativa e offerta economica**) deve essere effettuata sulla **Piattaforma SARDEGNACAT**, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://www.sardegnaecat.it/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sulla Piattaforma SARDEGNACAT entro e non oltre il termine perentorio delle ore **13:00** del giorno **27 gennaio 2021**.

L'offerta è costituita da DUE buste virtuali, rispettivamente

- **A – Documentazione Amministrativa**

- **B - Offerta economica**

Nel proseguo, laddove si parla di *sottoscrizione* di documenti si intende sottoscrizione *con firma digitale*. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà firmate digitalmente sono valide anche **senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante**.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma SARDEGNACAT è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente COMUNE DI SOLEMINIS ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera il COMUNE DI SOLEMINIS da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N.445/2000;

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con firma digitale sensi del D.lgs. n.82/2005 dai soggetti sopra indicati.

Tutte le dichiarazioni *devono* essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dall'ente sulla piattaforma SARDEGNACAT al seguente indirizzo <https://www.sardegnaecat.it>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta A – documentazione amministrativa, si applica l'art.83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art.59, comma 3, lett.b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art.32, comma 4 del Codice per almeno **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art.32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel proseguo, laddove si parla di *sottoscrizione* di documenti si intende sottoscrizione *con firma digitale*. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà firmate digitalmente sono valide anche **senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante**.

Contenuto della “Busta di qualifica - documentazione amministrativa”

Nella busta di qualifica devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** (può essere redatta utilizzando l'allegato **modello “A”**) sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, **a pena di esclusione**, copia della relativa procura firmata digitalmente;

Si precisa che:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- b) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nella dichiarazione sostitutiva il concorrente, **a pena di esclusione**,

- certifica, **indicandole specificatamente**, di **non trovarsi** nelle condizioni previste dall'articolo 80, del D.Lgs 50/2016. Si precisa che:
 - **a pena di esclusione**, tali attestazioni
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui **all'art. 80, comma 1**, devono essere rese personalmente dai seguenti soggetti: dal titolare dell'Impresa individuale e dal direttore tecnico, se persona diversa dal titolare; da tutti i rappresentanti legali della società; da tutti i direttori tecnici e da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; da tutti i direttori tecnici e da tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di Società, Consorzi e Cooperative; da tutti i Procuratori Speciali o Generali della Società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della lettera di invito alla gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata

Per le ulteriori attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 eventualmente necessarie può essere utilizzato il modello di dichiarazione "B"

▪ **dichiara inoltre:**

- che nei propri confronti **non è stata comminata l'esclusione dalle gare d'appalto** per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. n. 286/1998 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
 - che nei propri confronti **non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni** per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
 - che nei propri confronti **non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni** per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");
 - che nei propri confronti **non è stata comminata l'esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo di un anno** disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
 - di **non essere sottoposto** alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
 - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti, **non vi è stata l'estensione degli effetti derivanti dall'irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente**;
 - che nei propri confronti **non vi è stata irrogazione della pena su richiesta** (il cd. patteggiamento) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - che **non sussistono le cause di esclusione** di cui all'art. 9, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
 - di **non essere incorso** nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - **l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado**, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa della Stazione Appaltante (Comune di Soleminis);
- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- attesta che nell'anno antecedente la data di ricezione della lettera di invito alla gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di ricezione della lettera di invito e l'esistenza di eventuali condanne a loro carico;
- certifica di non aver presentato piani individuali di emersione del lavoro sommerso, di cui alla Legge n. 383 del 2001 oppure che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- certifica, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- dichiara, in merito al requisito di **capacità economica, finanziaria e tecnica** per la partecipazione alla gara, di possedere l'attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere.
- dichiara che il requisito della certificazione del **sistema di qualità** della serie europea ISO 9001:2008:
 - è posseduto dal partecipante;
 - non è posseduto dal partecipante;
 - non è posseduto dal partecipante, ma è soddisfatto avvalendosi dei requisiti di apposita impresa ausiliaria, di cui viene specificato il nome.
- dichiara, in merito al **subappalto** (qualora intenda avvalersene):
 - a) nel caso di concorrente singolo oppure impresa mandataria/capogruppo/organo comune di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese:
 - le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;
 - le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;

oppure
 - b) nel caso di impresa mandante in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese:
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermi restando i divieti, i limiti e le condizioni di legge e di regolamento, il subappalto è dichiarato a cura dell'impresa mandataria/capogruppo/organo comune.
- *(solo nel caso di per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese)*
 - dichiara in caso di aggiudicazione dei lavori, di impegnarsi:
 - se impresa mandataria / capogruppo / organo comune: ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;
 - se impresa mandante: a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;
 - indica i lavori da assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete;
 - indica la quota di partecipazione da assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete
 - accetta, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete;

- *(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, lettera b), oppure consorzi stabili ex articolo 45, comma 2, lettera c) e 47, esclusi i consorzi ordinari)*
 - dichiara il tipo di consorzio nel quale il concorrente è costituito;
 - dichiara che nell'ambito del consorzio, esso concorre:
 - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
 - per conto di altro/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai numeri precedenti, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale;
 - di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico - estimativo;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei grafici di progetto, nell'elenco prezzi;
 - di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
 - di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e pertanto fisso ed invariabile.
 - indica, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dal predetto decreto legislativo, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE S.O.A.** in corso di validità, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante** del concorrente. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, allegare copia firmata digitalmente di più attestazioni rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) che documentino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
- **MODELLO (DGUE) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**
- Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale di cui rispettivamente all'art.80 e 83 del D.lgs. n.50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a. regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;

- b. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n.3 a titolo "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016).

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.85 del D.Lgs 50/2016:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa - a pena di esclusione - la relativa procura.

In caso di avvalimento dovrà essere compilata anche la Parte II, Sezione C del DGUE denominata **"C: Informazioni sull'affidamento sulle Capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice – Avvalimento)"**

Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso della certificazione SOA, prevista al Punto 11 del bando di gara, dovranno dichiarare sé si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n.207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art.62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA richiesta dal bando di gara secondo le norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e precisamente:

- (se pertinenti) l'indicazione dell'autorità attestante, il numero del certificato, la data, la validità dello stesso e la qualifica alla quale si riferisce l'attestazione e se tale attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti per il possesso dei requisiti speciali;
- **"PassOE"** di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che si presenta non quale soggetto singolo (ex art. 45 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016), ma quale soggetto rientrante nella altre fattispecie previste alle lettere da b) a g) del medesimo art. 45, comma 2 cit., è necessario inserire un unico PassOE che riporti l'intera compagine di coloro che presentano offerta o per i quali si presenta offerta, sottoscritto dai legali rappresentanti degli stessi. In caso di avvalimento è necessario allegare un unico PassOE che riporti anche i dati del soggetto ausiliario avvalso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti dell'ausiliario e del concorrente ausiliato.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara, ma l'obbligo di **integrare il documento mancante entro e non oltre il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta via P.E.C. (sabato, domenica e festività nazionali escluse)**. La richiesta, per non interrompere le operazioni di gara, potrà essere effettuata anche dopo l'aggiudicazione provvisoria. La mancata integrazione del PassOE entro detti termini comporta l'**esclusione** dalla gara.

- **CAUZIONE PROVVISORIA** di cui al punto 10 del presente disciplinare, con **allegata la dichiarazione**, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

- **PATTO DI INTEGRITA'** dichiarazione di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna (art. 1 c.17 legge n. 190/2012), ed adottato dal comune di Soleminis con la delibera di G. C. n. 7 del 08-02-2017, datata e sottoscritta con forma digitale, resa dal titolare o dal legale Rappresentante dell'Impresa, e in caso di R.T.I. da ogni impresa raggruppata. (da produrre in formato digitale .pdf, preferibilmente sul modulo redatto in conformità a quello riportato in allegato con la lett. "C");
- **IN CASO DI AVVALIMENTO** il concorrente dovrà allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni
 - a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria. I concorrenti che utilizzano i moduli della stazione appaltante troveranno tale dichiarazione **all'interno del modello "A"**;
 - b) **dichiarazione sostitutiva** di certificazione (può essere redatta utilizzando gli allegati **modelli "D" e "B"**) **dell'impresa ausiliaria** firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante, ai sensi del T.U. D.P.R. 28.12.2000 n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, avente i contenuti di cui al modello "D" della documentazione di gara, contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) MODELLO (DGUE) documento di gara unico europeo dell'impresa ausiliaria, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull'operatore economico e su suoi Rappresentanti – ivi compresi i cessati), dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
 - d) **contratto di avvalimento** (**per lo schema può essere utilizzato il modello allegato "E"**) firmato digitalmente dalle parti, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
 - e) **Attestazione di qualificazione S.O.A.** in corso di validità, **appartenente all'impresa ausiliaria** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del T.U. D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sopra elencate possono essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in pdf firmato digitalmente, con indicazione delle imprese consorziate;

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in pdf firmato digitalmente, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- **a pena di esclusione**, contratto di rete firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- **a pena di esclusione**, del contratto di rete firmato digitalmente, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- **a pena di esclusione**, copia del contratto di rete firmato digitalmente, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

16 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Contenuto della "Busta economica"

Nella sezione denominata "Busta economica" l'operatore dovrà inserire a sistema, a pena di esclusione:

- **Offerta economica, in forma di ribasso percentuale** sul "prezzo base", inserita compilando il campo "Sconto %" nella sezione della "Offerta economica – sezione prezzo".

Il ribasso percentuale dovrà essere indicato con un **massimo di tre cifre decimali**. In caso di numero di cifre decimali superiori, il ribasso offerto sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

- **Dichiarazione** (può essere utilizzato il modello "C" allegato) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente:

- 1) l'attestazione **dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di Bollo** pari ad € 16,00 inerente l'Offerta Economica.
- 2) la dichiarazione di aver **controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo** attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
- 3) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice, **dell'importo dei costi per la sicurezza aziendale (interni)**, espresso in euro, e che gli stessi sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni da appaltare. Tali costi sono compresi nel prezzo proposto nell'offerta, e pertanto distinti dai costi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso specificati nella lettera di invito alla gara.
- 4) i **propri costi della manodopera**, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere, prima dell'aggiudicazione, alla verifica obbligatoria del rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 – lett. d), del Codice.

L'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di salute e di sicurezza, di cui ai precedenti punti si configura come un **obbligo disposto direttamente dalla legge la cui inadempienza comporta l'esclusione dalla gara**.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016, con l'**esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia**, individuata ai sensi del comma 2, 2bis, 2ter dell'articolo 97 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019 e dall'art. 1 comma 3 della legge 120/2020).

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Nella presente procedura la stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, utilizza, prioritariamente, la **procedura inversa di cui all'art. 133, comma 8 del Codice** (facoltà introdotta per i settori ordinari all'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, *come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020*). Le offerte economiche saranno, pertanto, esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La procedura sarà effettuata in forma telematica, come previsto dall'articolo 58 del codice degli appalti (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Trattandosi di procedura interamente telematica non sono previste sedute pubbliche in presenza, come codificato nel citato articolo 58 del codice.

La gestione telematica della gara offre la sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte, permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura; l'affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa (così in senso conforme Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388, Consiglio di Stato sez. III 13 dicembre 2018 n. 7039).

Nello specifico le operazioni di gara si svolgeranno secondo il "Manuale - impostazione e svolgimento gare telematiche" redatto dalla Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza e disponibile sul sito <https://www.sardegnaecat.it>.

OPERAZIONI DI GARA CON PROCEDURA INVERSA (ART. 133, C. 8, CODICE)

18.1 Prima Fase – Valutazione Offerte economiche

Il Responsabile del Procedimento procederà, dopo la scadenza di presentazione delle offerte su Sardegna CAT:

- ad aprire le "Buste di Qualifica" di tutti i concorrenti senza esaminarle nel merito;
- a congelare la valutazione di qualifica.

Le suddette operazioni sono necessarie per passare all'esame, sulla piattaforma Sardegna CAT, della Busta Economica.

L'esame di merito delle Buste di Qualifica sarà effettuato per ultimo, secondo quanto previsto al punto 18.2

Il Responsabile del Procedimento procede allo sblocco della documentazione contenuta nelle buste virtuali "**B offerta economica**" presentate dai concorrenti.

Il Responsabile del Procedimento esamina la documentazione contenuta nella busta "B offerta economica" trasmessa da ciascun partecipante procederà, e ai sensi dell'art.76, comma 5, lett. b) del Codice, procede ad eventuale **esclusione** per:

- assenza della dichiarazione, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice, **dell'importo dei costi per la sicurezza aziendale (interni)**;
- assenza della dichiarazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 – lett. d) del Codice, **dell'indicazione dei propri costi della manodopera**;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art.59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Esclusione automatica – se offerte ammesse pari o superiori a cinque

Qualora il numero delle ditte ammesse, a seguito della suddetta verifica, sia pari o superiore a **cinque**, **troverà** applicazione, ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., **il procedimento dell'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis, 2-ter della medesima norma sopra richiamata.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Verifica congruità – se offerte ammesse inferiore a cinque

Nel caso in cui non sia applicabile l'esclusione automatica, la verifica di congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa avverrà attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97 comma 2, 2bis e 2-ter del Codice, la stazione appaltante può stabilire di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,

appaia anormalmente bassa (art. 97, co. 6 del Codice). È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

18.2 Seconda Fase – Valutazione Documentazione amministrativa

A seguito delle suddette procedure di verifica della “busta economica” il Responsabile del Procedimento predispone la graduatoria delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento dispone il controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata nella “BUSTA DI QUALIFICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, del primo e del secondo in graduatoria.

Procede in particolare:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante può procedere in qualunque momento ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016).

N.B.: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avrà luogo, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. I requisiti speciali di partecipazione sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

Resta inteso che qualora il primo e/o il secondo graduato, a seguito della verifica della documentazione amministrativa venissero esclusi dalla procedura, si procederà con la verifica della documentazione amministrativa della ditta successiva in graduatoria proseguendo sino all’individuazione della prima ditta ammessa.

19 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art.95, comma 12 del Codice.

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art.95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. n.159/2011.

Ai sensi dell'art.93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art.92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art.32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dovrà avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20 DOCUMENTAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, il relativo mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'aggiudicazione.

Dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione l'affidatario dovrà far pervenire alla Stazione appaltante, a pena di annullamento dell'aggiudicazione stessa, la seguente documentazione e certificazione di legge:

- 1) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, il cui importo e il contenuto della stessa sia conforme alla disciplina prevista dall'art.103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama, conforme agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n.31. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell'affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. La cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo la disciplina stabilita dall'art.103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama.

Si precisa che dovrà, inoltre, prevedere espressamente:

- 1) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
 - 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile.
 - 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
 - 4) l'estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
- 2) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare corrisponde all'importo contrattuale. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di €500.000,00 ed un massimo di €5.000.000,00 L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante;
 - 3) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - 4) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, con la scheda delle lavorazioni interferenti allegata, ove, nei casi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni, vengano predisposti dal committente;
 - 5) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, con la scheda delle lavorazioni interferenti allegata, quando non sia previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 6) un piano operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive **modificazioni ed integrazioni.**

Tali documenti, unitamente al Capitolato Speciale, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

21 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell'art.3, comma 8 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 s.m.i., l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- L'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- L'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- L'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice identificativo di gara CIG successivamente comunicato;
- L'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
- Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art.6 della citata legge.

22 CONDIZIONI D'APPALTO

Nel formulare l'offerta il concorrente deve tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni già esposti nello schema di offerta, anche di quanto segue:

- l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell'appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori suddetti.
- le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell'appalto e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
- l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le imprese artigiane.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, all'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali delle Casse Edili ed Enti Scuola per l'Addestramento Professionale.

Il mancato versamento dei contributi e competenze, stabiliti per tali fini, costituisce inadempimento contrattuale, soggetta alle previste sanzioni amministrative. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di CAGLIARI entro 30 giorni

24 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n.679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di SOLEMINIS – - C.F. 80005100922 –P.iva 01430300929 – PEC: protocollo.soleminis@pec.comuna.it

Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Soleminis, Ing. Antonio Ibba;

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

Il Responsabile dell'Area Tecnica

F.to Ing. Antonio Ibba